



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di
in persona del G.I. dott. F. _____, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____

R.G.

promossa da:

_____ elettivamente domiciliato, nonchè rappresentato e difeso, dall'
Avv. S. _____ o, per procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

_____ in persona del Procuratore Speciale, Dott. _____
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia dell'atto di
citazione notificato, dall'Avv. Francesco Napolitano del Foro di Napoli, con elezione di
domicilio presso lo stesso.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni

PRIMA UDIENZA:

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI :

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: "

*"Voglia l'Ill.mo _____, contrariis rejectis, - condannare la I
_____ Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in
premessa, al pagamento della somma di € 11.235,00 in favore del Sig. L. _____,
in virtù della polizza stipulata sulla vettura _____, ed avente ad oggetto il
risarcimento dei danni derivanti dal sinistro meglio descritto in premessa, oppure in
subordine di quella maggiore o minore somma che per il medesimo titolo verrà ritenuta
equa e di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto sino all'effettivo soddisfo; - condannare la convenuta al pagamento delle spese e
competenze di giudizio". In via istruttoria chiedesi: ammissione C.T.U. sulla vettura di
proprietà del Sig. _____ nella denegata ipotesi che venga contestato il
quantum debeatur*

Per la convenuta: "In via preliminare: 1. dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi esposti nel corpo del presente atto; 2. accertare e dichiarare la carenza di legittima passiva della convenuta Compagnia per tutti i rilevanti motivi esposti in 3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'istante per i motivi esposti nel corpo del presente atto; 4. dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda e la assenza di titolo all'azione giudiziale, così come ampiamente argomentato nel corpo del presente atto; Nel merito: 5. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata; 6. accertare a dichiarare la non operatività della polizza invocata per tutti i motivi esposti in atti; 7. dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto; 8. condannare l'attore alla refusione in favore di _____ delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio; 9. emettere ogni altro provvedimento del caso."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il convenuto ha adito il Tribunale per ottenere la condanna della Compagnia assicurativa convenuta al pagamento dei danni derivati al veicolo _____ seguito di un sinistro nel quale detto veicolo, dopo essere stato oggetto di furto, era rimasto coinvolto. Riferiva l'attore di essere titolare della polizza assicurativa denominata _____ n° _____ - Mod. _____ stipulata con _____, comprendente la copertura dei danni derivanti da furto totale nonché dei danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto ribaltamento o uscita di strada, con formula 'a valore totale' e, in virtù di tale copertura, chiedeva di essere risarcito in misura pari al valore dell'auto ante sinistro, quale indicato dal concessionario, oltre che rimborsato per i 5 mesi di polizza non goduta e delle spese del procedimento di mediazione svolto prima del giudizio.

Costituitasi la Compagnia, si opponeva alla domanda deducendo la nullità della domanda per indeterminatezza, la carenza di legittimazione passiva della convenuta per inoperatività della polizza, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inammissibilità ed improcedibilità per omessa qualificazione della domanda, l'assenza di titolo all'azione giudiziale, contestandola, altresì, nel merito perché infondata ed in diritto oltre a disconoscere la documentazione prodotta in mera copia ex artt. 2712 e 2719 c.c.

Rinviata al merito la decisione sulle eccezioni preliminari ed autorizzate le memorie ex art. 183, 6 c.p.c., si svolgeva l'istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali ed interrogatorio formale.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono tutte da respingere.

Quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza *'dei fondamentali requisiti di cui all'art. 38, 163 co3 n. 3, 4, 5 e 7 c.p.c.'* è da respingere in quanto tale atto è privo delle omissioni lamentate dalla convenuta e la domanda svolta nei confronti di quest'ultima risulta determinata, così come risultano regolarmente depositati i documenti allegati contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia (*'nella produzione attorea si rinviene unicamente la copia dell'atto di citazione e non è stato versato in atti alcun documento'*).

Altrettanto da respingere l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva della Compagnia (che escluderebbe l'interesse ad agire) fondata sulla inoperatività della polizza -stabilita dalle Condizioni Generali di contratto- per aver l'attore *'per dolo o colpa grave determinato o agevolato'* il furto. La clausola invocata dalla convenuta risulta effettivamente riportata nel contratto concluso tra le parti, ma non può dirsi escluso l'interesse ad agire dell'attore al momento dell'introduzione del giudizio, né finché e se non sia provata la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato.

Così pure è da respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, considerato che la proprietà del veicolo in capo all'attore risulta attestata anche nella perizia svolta per incarico della Compagnia nell'immediatezza del sinistro, prodotta in giudizio dalla convenuta stessa.

Va respinta anche l'eccezione relativa alla omessa qualificazione della domanda, atteso che dal complesso dell'atto si evince chiaramente che la pretesa azionata dipende dalla supposta violazione degli obblighi (mancato indennizzo) nascenti dalla polizza assicurativa.

Entrando nel merito, l'attore assume che a causa dell'evento dannoso di cui è stato vittima (quale descritto nella denuncia versata in atti secondo cui l'auto in questione, parcheggiata nei pressi della propria abitazione, era stata sottratta ad opera di ignoti ed era rimasta coinvolta in un sinistro stradale nella provincia di Pistoia), risultando le riparazioni anti economiche (come emerge dal raffronto tra il preventivo per la riparazione e la valutazione del concessionario, allegati alla citazione, benché, al momento dei fatti, l'autovettura non avesse ancora un anno di vita), gli sarebbe dovuto il risarcimento del danno nei limiti del valore del bene al momento del furto.

Sulla veridicità dei fatti denunciati, l'Assicurazione ha sollevato dubbi e perplessità, ma non ha specificamente contestato l'accadimento del sinistro quale descritto dall'attore nella denuncia ai Carabinieri.

Piuttosto, l'elemento da valutare ai fini della decisione, appare la sussistenza o meno (potendosi escludere il dolo) della colpa grave dell'assicurato nell'aver *'agevolato'* la

causazione dell'evento e consistente, a parere della convenuta, nell'aver lasciato la seconda chiave dell'auto al suo interno.

A parere del giudicante, la condotta contestata dalla convenuta all'attore quale causa di esclusione dell'operatività della garanzia (come descritta e dichiarata dallo stesso attore nella denuncia presentata ai Carabinieri), integra -da parte dell'assicurato- un comportamento gravemente colposo che non si può escludere che abbia agevolato il furto (ed il conseguente e successivo coinvolgimento nel sinistro da cui sono derivati i danni al mezzo).

Il riporre la chiave di accensione nel cruscotto dell'auto, se pur chiusa a chiave, parcheggiata di notte in luogo aperto al pubblico, costituisce, infatti, una grave imprudenza che, come si può desumere, in mancanza di prova contraria, ha concorso al verificarsi dell'evento, agevolando la sottrazione del veicolo, poi coinvolto nell'incidente.

La domanda, pertanto, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sui valori medi delle tabelle, operata la riduzione del 50% per ogni fase in considerazione del fatto che la parte convenuta ha svolto difese, nelle varie fasi processuali, sostanzialmente identiche.

P.Q.M.

Rigetta la domanda;

condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.417,50, oltre al 15% per rimborsi forfettari, IVA e Cap come per legge.

IL GIUDICE

((